



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "Grimaldi-Pacioli" Via A. Turco, 32 -
88100 Catanzaro

Grimaldi (sede uffici): 0961 746514 - fax 0961 726712

Pacioli: 0961 31711 - fax 0961 737393

Sito Web: www.itegrimaldipacioli.edu.it

e-mail: cztd12000d@istruzione.it; mail cert: cztd12000d@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 97069300792 - Codice meccanografico: CZTD12000D



CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI
STUDENTI e STUDENTESSE A.S. 23-24
APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
N. 2 DEL 13 SETTEMBRE 2023
DELIBERA N 20

« La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze» (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Art. 1).

PREMESSA

La valutazione è un processo complesso e continuo, soggettivo e oggettivo, interno ed esterno, che ha come scopo, non soltanto quello di definire il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti, ma anche quello di verificare l'efficacia dell'intervento didattico-educativo ed eventualmente, attivare processi di miglioramento.

La valutazione, dunque, costituisce uno dei processi più rilevanti nella vita della scuola, al fine di realizzare l'obiettivo istituzionale assegnato: il successo formativo attraverso:

l'acquisizione dei contenuti disciplinari (sapere);

la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (saper fare);

la capacità di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti razionali (saper essere).

La valutazione ha una finalità educativa, che non si limita a controllare, misurazione, verificare, classificare gli alunni, ma ad aiutarli nel loro processo di maturazione. Per questo motivo una corretta valutazione deve essere adeguata ad un piano razionalmente concepito, rispondere a delle finalità chiare ed utilizzare dei mezzi adeguati a ciò che si sta valutando. La valutazione è l'atto e la conseguenza dell'attribuzione di valore a qualcosa o qualcuno. Per rendere la valutazione intersoggettiva occorre che le modalità e lo strumento di "misura" impiegati, cioè le operazioni compiute e il metro di paragone usato per attribuire quel dato valore a quel preciso evento, siano resi espliciti e fondati su criteri definiti.

L'elaborazione e l'adozione dei presenti criteri, pertanto, sottolineano l'importanza che il Collegio dei Docenti assegna sia alla qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, sia all'adeguamento dell'insegnamento ai bisogni degli studenti, sia alla regolazione del sistema organizzativo e decisionale.

A ciascun docente, nel valutare, è richiesta:

- corresponsabilità (nel team docente)
- coerenza (con gli obiettivi e le attività programmate);
- trasparenza (intesa come chiarezza, semplicità ed esplicitazione dei percorsi).

L'istituzione scolastica fa riferimento a tre tipologie di valutazione:

- 1) valutazione esterna;
- 2) valutazione interna;
- 3) valutazione per la certificazione finale.

Con il presente documento collegialmente si definiscono i criteri per assicurare omogeneità, equità e

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

I Docenti, inoltre, si impegnano ad assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni, effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Testo Unico, di cui al D. Lgs 297/1994, in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- Legge n. 352/1995 "Disposizioni urgenti per l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero";
- D.P.R. 275/1999 "Regolamento dell'autonomia scolastica", art 4, commi 4 e 6 e art. 14, comma 2;
- Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- Decreto Legislativo n. 77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola- lavoro", art. 6 per la valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti;
- Decreto Ministeriale n. 42/2007, recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- Decreto Ministeriale n. 80/2007, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- Ordinanza Ministeriale n. 92/2007;
- Decreto Ministeriale n. 139/2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- D.P.R. 122/2009 "Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni";
DM n.5/2009
- Legge n. 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- Decreto Ministeriale n. 9/2010 "Certificazione delle competenze";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici";
- Circolare MIUR n. 20/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";
- Legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Guida operativa- Ottobre 2015 per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Decreto Legislativo n. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato";
- Decreto Legislativo n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";
- Decreto Legge n. 91/2018 (decreto Mille proroghe), art 6. "Proroga di termini in materia di istruzione e università";
- Circolare MIUR n. 3050/2018 "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019";
- Circolare MIUR 2018 "Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove" e delle "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del II ciclo";
- Legge di bilancio 2019 del 30/12/2018, n. 145;
- Quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095 (I prova scritta -Esame di Stato);
- Quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 (II prova scritta-Esami di Stato);
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica);
- competenze chiave (Raccomandazione Europea 2018);
- competenze di Cittadinanza e Costituzione (D. MIUR 139/2007).

VALUTAZIONE ESTERNA

Questa tipologia di valutazione è il frutto dell'analisi dei sistemi europei dell'istruzione con i quali, nella prospettiva di una politica dell'educazione e dell'istruzione a livello europeo, è necessario confrontarsi.

Viene effettuata a cura del servizio nazionale (INVALSI) attraverso la somministrazione agli studenti di una serie di test, che non sostituiscono né integrano la valutazione singola dell'alunno, ma rivestono una notevole importanza per il decisore politico, in ordine all'implementazione di correttivi, che permettano al sistema italiano dell'istruzione di essere al pari con i sistemi presenti nel panorama europeo. Le prove INVALSI, pertanto, devono essere collocate all'interno della valutazione di sistema, che risponde alle finalità di rendere trasparenti e accessibili all'opinione pubblica informazioni sintetiche (la lettura di dati sintetici è necessariamente schematica e scevra da elementi valutativi soggettivi), sugli aspetti più rilevanti del sistema educativo. I risultati, inoltre, costituiscono la base per l'autovalutazione e il miglioramento di ogni singola scuola.

Tale attività è:

- 1) obbligatoria;
- 2) rivolta a tutti gli allievi delle classi II e V degli Istituti d'Istruzione Superiore;
- 3) ordinaria di Istituto. Alle prove sono interessati:
 - a) gli studenti delle classi II, per i test di italiano e di matematica;
 - b) gli studenti delle classi V, per le prove di italiano, matematica e inglese.

In base all'art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, per le prove INVALSI la correzione, totalmente centralizzata, non prevede alcun intervento da parte dei docenti.

In base all'art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, le prove INVALSI:

- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado;
- riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano (120 min.), Matematica (120 minuti), Inglese (reading 90minuti e listening 60 minuti);
- sono composte, per ogni allievo, da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item);
- variano da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura;
- sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet.

VALUTAZIONE INTERNA

La valutazione interna è finalizzata a migliorare l'azione didattica, oltre che a sostenere ed indirizzare l'apprendimento.

È, infatti, un processo costante che accompagna, regola e supporta l'operato degli insegnanti: nel momento in cui un docente esprime una valutazione sull' alunno, valuta anche la propria attività, così come la valutazione sul rendimento dell'alunno è anche valutazione dell'attività didattica e organizzativa che la scuola ha realizzato.

Non si tratta, pertanto, di un semplice accertamento del profitto dell'alunno/a, ma:

- è funzionale allo sviluppo della didattica e delle attività programmate;
- permette di ridefinire eventualmente gli obiettivi e di verificare l'idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi medesimi;
- di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e adeguate;
- è significativa, se riesce a dare chiarezza a ciò che è importante ed essenziale;
- è fondata sull'osservazione e comprensione del processo di apprendimento messo in atto;
- deve essere chiara e trasparente, oggettiva e serena;
- deve essere completa, cioè deve avere per oggetto sia i risultati formativi degli alunni, sia gli obiettivi perseguiti, i metodi e l'organizzazione scolastica;
- è anche orientativa, aiutando gli alunni ad auto-valutarsi, ad acquistare una equilibrata autostima, fiducia in se stessi e a maturare una propria identità e un proprio giudizio, per sapersi orientare e agire autonomamente nella vita, compiendo scelte responsabili e costruttive. Questa tipologia di valutazione, è di competenza dei Docenti, sia nella dimensione individuale che collegiale, e deve essere coerente con gli obiettivi previsti nella programmazione.

Si struttura in:

- a) valutazione iniziale (diagnostica) attraverso l'analisi dei prerequisiti, l'attenzione per le situazioni personali e, di conseguenza, l'individuazione degli obiettivi;
- b) valutazione in itinere (formativa);
- c) valutazione intermedia (sommativa) al termine del I quadrimestre;
- d) valutazione finale (sommativa) al termine del II quadrimestre.

VALUTAZIONE INIZIALE (diagnostica)

Viene effettuata nel momento in cui il docente e/o il Consiglio di classe si accingono a programmare attività ed è finalizzata a misurare, con idonei strumenti, i livelli di partenza della classe, in modo da definire gli obiettivi, i contenuti e il metodo di lavoro.

La valutazione iniziale:

✚ è effettuata dal docente e dal Consiglio di classe;

✚ è costituita da prove e test d'ingresso;

Le prove si svolgono per classi parallele: individuano il livello di partenza degli alunni, accertano il possesso dei prerequisiti comuni a tutte le discipline e definiscono le fasce di livello della classe. Il loro scopo, in sintesi, è quello di acquisire informazioni non solo sul singolo allievo, ma sull'intera classe, in funzione del recupero delle abilità non possedute.

Possono essere utilizzate:

- prove non strutturate (interrogazione, riassunto, relazione, articolo, ecc.);
- prove strutturate (quesiti vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento);
- prove semi-strutturate (saggi brevi, relazioni in base ad una scaletta, attività di ricerca in riferimento a criteri definiti);
- prove pratiche di laboratorio (esecuzione di un compito con relazione);
- compiti di realtà

La strutturazione delle prove deve garantire la presenza dei seguenti elementi:

- precisione (accertare il raggiungimento di obiettivi ben definiti);
- validità (osservare le abilità da accertare);
- attendibilità (essere riproducibile).

Il processo di verifica/valutazione viene svolto nel periodo settembre/ottobre.

All'inizio dell'anno scolastico è cura del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni in Dipartimenti definire e predisporre le prove e i test di ingresso, complete di griglie di valutazione.

VALUTAZIONE IN ITINERE (formativa)

È un processo attraverso il quale scoprire e capire ciò che è stato appreso, ciò che ancora rimane in sospeso e come migliorare.

In tale prospettiva, lo studente è considerato protagonista attivo: la valutazione sostiene l'apprendimento di ogni allievo, permettendogli di individuare chiaramente cosa sta acquisendo, come applicare le sue conoscenze, cosa e come migliorare e riconoscere i progressi compiuti.

Ha lo scopo, pertanto, di cogliere, in itinere, i livelli di approfondimento dei singoli, ma anche l'efficacia e la qualità delle procedure seguite, permettendo, di conseguenza, un'eventuale revisione e correzione del processo stesso, l'attivazione dei corsi di recupero e/o sostegno, il cambiamento delle metodologie didattiche.

Questa tipologia di valutazione: è di competenza di ciascun docente, è inserita nel processo di insegnamento/apprendimento, è mirata agli obiettivi prefissati, è condivisa con gli studenti, è in grado di rilevare gli aspetti critici da migliorare durante il percorso.

Possono essere utilizzate:

- prove non strutturate (interrogazione, riassunto, relazione, articolo, ecc.);
- prove strutturate (quesiti vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento);
- prove semi-strutturate (saggi brevi, relazioni in base ad una scaletta, attività di ricerca in riferimento a criteri definiti);
- prove pratiche (prove di laboratorio);
- compiti di realtà.

La strutturazione delle prove deve garantire la presenza dei seguenti elementi:

- precisione (accertare il raggiungimento di obiettivi ben definiti);
- validità (osservare le abilità da accertare);
- attendibilità (essere riproducibile).

Avviene a conclusione delle attività previste nelle Unità Didattiche e di Apprendimento.

NUMERO DI PROVE

Il Collegio delibera che il numero delle prove di ogni disciplina dipende dalle ore settimanali d'insegnamento. Il numero di prove stabilito è vincolante in riferimento al limite minimo per ciascun quadrimestre. In tutte le discipline sono previste prove scritte, orali, pratiche.

Griglia n. 1

DISCIPLINA	N. VERIFICHE I QUADRIMESTRE Minimo	N. VERIFICHE II QUADRIMESTRE Minimo
Lingua e letteratura italiana	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Storia	2	2
Geografia	3	3
Inglese	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Francese	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Cinese	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Spagnolo	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Economia Aziendale	I Biennio 4 (2 prove scritte e 2 orali) II Biennio e quinto anno 5 (3 prove scritte-2 orali)	I Biennio 4 (2 prove scritte e 2 orali) II Biennio e quinto anno 5 (3 prove scritte-2 orali)
Diritto ed Economia	I Biennio 2	I Biennio 2
Diritto	II Biennio e quinto anno 3	II Biennio e quinto anno 3

Economia politica	3	3
Relazioni internazionali	3	3
Discipline turistico-aziendali	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Matematica	5 (3 prove scritte-2 orali)	5 (3 prove scritte-2 orali)
Informatica	AFM 2 SIA 5 (3 prove scritte – 2 orali pratiche)	AFM 2 SIA 5 (3 prove scritte – 2 orali pratiche)
Scienze Integrate (Biologia-Fisica- Chimica)	3	3
Arte e territorio	3	3
Scienze Motorie e Sportive	3 Management dello sport 5 (3 prove scritte-2 orali/pratiche)	3 Management dello sport 5 (3 prove scritte-2 orali/pratiche)
Religione Cattolica	2	2

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione delle discipline, elaborate dai dipartimenti sono allegate al presente documento.

Il Collegio dei docenti ha deliberato:

- a) di strutturare per tutte le classi una progettazione per unità di apprendimento interdisciplinare per ogni quadrimestre e una unità di apprendimento per Educazione Civica, classi dalla prima alla quarta e due a quadrimestre per le classi quinte;
- b) che in ogni unità e per ogni classe è definito l'accorpamento delle discipline per assi culturali;
- c) che per tutte le classi viene adottata una griglia di valutazione per ogni unità di apprendimento.

Di seguito viene riportato un esempio di UdA completo di griglia di valutazione, utile alla descrizione del procedimento di assegnazione dei voti delle singole discipline e per la valutazione intermedia e finale.

Griglia 2

UNITA' DI APPRENDIMENTO 1			
<i>Denominazione</i>			
<i>Compito - prodotto</i>			
<i>Competenze mirate</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>assi culturali</i> • <i>cittadinanza</i> • <i>professionali</i> 		Compiti di realtà	
Conoscenze	Abilità		
<i>Utenti destinatari</i>			
<i>Prerequisiti</i>			

UNITA' DI APPRENDIMENTO 1			
<i>Fase di applicazione</i>			
<i>Tempi</i>			
<i>Esperienze attivate</i>			
<i>Metodologia</i>			
<i>Risorse umane</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>interne</i> • <i>esterne</i> 			
<i>Strumenti</i>			
<i>Valutazione</i>			

Griglia 3

Griglia di valutazione UDA

ASSI CULTURALI	DISCIPLINE	VOTO	MEDIA VOTO D'ASSE
ASSE DEI LINGUAGGI	ITALIANO		
	INGLESE		
	LINGUA STRANIERA		
	SCIENZE MOTORIE		
ASSE MATEMATICO	MATEMATICA		
ASSE STORICO-SOCIALE	STORIA		
	GEOGRAFIA		
	DIRITTO ED ECONOMIA ECONOMIA AZIENDALE		
	RELIGIONE		
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	FISICA		
	TIC		
	LABORATORIO		

La griglia precedente è indicativa. I coordinatori di classe inseriranno le discipline e i voti relativi. I Dipartimenti disciplinari e il Consiglio di classe progettano l'UdA, selezionando per ogni classe, le competenze attese rispetto agli assi (D. MIUR 139/2007), alle competenze chiave (Raccomandazione Europea 2018), alle competenze di Educazione Civica (L: 92/2019).

Sono state, poi, definite le conoscenze e le abilità da sviluppare per ogni disciplina, adottando, senza eccessive forzature, il principio della interdisciplinarietà.

Per gli alunni diversamente abili, che seguono la programmazione curricolare, le stesse competenze attese sono state declinate in conoscenze e abilità relative ad obiettivi minimi.

Dopo aver realizzato ogni UdA, e per ogni alunno, viene effettuato il processo di valutazione:

1) ogni docente valuta l'allievo/a e attribuisce il voto nella propria disciplina;

2) la media dei voti costituisce il voto medio di asse, che sarà utile per determinare in quali assi risulta necessario un eventuale recupero e/o consolidamento;

3) nell'asse dei linguaggi è stato collocato l'insegnamento della Religione, in quanto disciplina appartenente a tale asse. La valutazione, però, espressa con un giudizio e non con un voto, non concorre a definire il voto medio di asse. La media dei voti per ogni disciplina nella unità prevista per il primo quadrimestre costituisce la base per la valutazione intermedia. Così come la media dei voti per ogni disciplina nella unità prevista per il secondo quadrimestre costituisce la base per la valutazione finale. Per tutte le classi viene adottata per ogni disciplina la seguente corrispondenza tra voti e descrittori.

Si ricorda che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.

Di conseguenza, l'utilizzo del valore $\frac{1}{2}$ dopo il voto numerico per la valutazione delle prove, durante l'anno, risponde al principio della libertà di insegnamento, intesa quale autonomia didattica e libera espressione culturale, costituzionalmente sancita.

L'utilizzo, anzi, di frazioni di voto dopo il voto numerico, può, in alcuni casi, rendere la valutazione più attendibile e precisa.

Per il Collegio, pertanto, è ammissibile solo la frazione di voto con il valore $\frac{1}{2}$ dopo il voto numerico. Si concorda nell'attribuire il valore numerico alla suddetta frazione $\frac{1}{2}$ di + 0,50.

In sede di scrutinio, il docente deve effettuare la proposta di voto in decimi con voto intero e pertanto il voto corrispondente è quello del numero superiore.

VALUTAZIONE DELL'IMPREPARATO

Qualora nelle prove orali, il docente assegni un "impreparato", è necessario, per rendere la valutazione il più possibile equa, uniforme e trasparente nei confronti degli allievi, che l'assegnazione dell'impreparato sia "spiegata" nel suo valore, cioè deve essere chiaro il suo "peso" nel processo valutativo dello studente.

Il Collegio assume il peso numerico "3" per ogni impreparato e si concorda di dare valore nel calcolo della media disciplinare solo al secondo impreparato che lo studente farà registrare nel corso di ciascun quadrimestre.

REGISTRAZIONE ON LINE

L'ITE *Grimaldi Pacioli* utilizza il registro elettronico AXIOS. Al fine di definire criteri temporali omogenei per la registrazione della valutazione, si stabilisce quanto segue:

-per le prove orali la registrazione è contestuale al termine dell'interrogazione o al massimo nell'arco delle 24 ore;

-per le prove scritte la registrazione è effettuata entro 15 giorni dallo svolgimento della prova;

-per le prove pratiche la registrazione è effettuata entro 15 giorni dallo svolgimento della prova.

Non è consentito variare successivamente il voto già assegnato ma, trattandosi di nuova verifica, si dovrà assegnare un'ulteriore valutazione (si rimanda al Regolamento sull'uso del registro Elettronico).

VALUTAZIONE INTERMEDIA (sommativa) al termine del I quadrimestre

Questa valutazione consente di esprimere un giudizio sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente nel primo dei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei Docenti.

Essa:

- ❖ è diretta ad accertare il raggiungimento del livello previsto di conoscenza/abilità;
- ❖ coincide con la verifica delle conoscenze e delle abilità, acquisite dagli studenti al termine di un segmento del percorso annuale;
- ❖ ha per oggetto il profitto e il rendimento.

La proposta di voto è di competenza del docente, in relazione “ad un congruo numero di prove di verifica effettuate”, il quale definisce il voto sulla base della media dei voti calcolata dal registro.

È di competenza del Consiglio di classe che, in quanto organo collegiale e perfetto, esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere; in caso di docenti eventualmente assenti o impediti a partecipare allo scrutinio, si provvede alla sostituzione, tenendo conto del principio di competenza nell'ambito disciplinare di riferimento e all'esigenza dell'immediata disponibilità.

La valutazione intermedia è attribuita in ciascuna disciplina dal consiglio di classe, su proposta del docente della materia, nel corso degli scrutini di fine quadrimestre. Tale valutazione è formulata, in ciascuna disciplina, mediante **due voti (scritto/orale oppure orale/pratico)** o voto unico, per le discipline che non prevedono lo scritto. Ciascun docente, nel formulare al consiglio la propria proposta di voto, ha cura di verificare il proprio giudizio sulla base delle UdA effettivamente realizzate e sull'accertamento del possesso delle conoscenze/abilità, individuate all'interno di ciascuna disciplina.

Gli esiti della valutazione quadrimestrale di ciascuno studente sono riportati nella scheda di valutazione in visione alle famiglie nel registro elettronico.

I docenti assegnano al voto che scaturisce dalla media delle prove di verifica:

- il livello più alto se la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,50;
- il livello più basso se la parte decimale della media è minore di 0,50.

VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è attribuita in ciascuna disciplina dal consiglio di classe, su proposta del docente della materia, nel corso degli scrutini finali. Tale valutazione è formulata, in ciascuna disciplina, mediante **un voto unico**. I docenti assegnano al voto che scaturisce dalla media delle prove di verifica:

- il livello più alto se la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,50;
- il livello più basso se la parte decimale della media è minore di 0,50.

Il Collegio delibera che, nella valutazione finale, il livello di profitto totalmente negativo corrisponde al voto 3, quello gravemente insufficiente è espresso con voto 4. I voti inferiori a 6 determinano un debito formativo. I debiti formativi ammissibili sono massimo 3. Dunque, 4 discipline con voto inferiore a sei determinano la non ammissione alla classe successiva. Vengono, pertanto, indicate nella seguente Griglia n. 4 le valutazioni in voti numerici corrispondenti ai livelli di apprendimento.

Griglia 4

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PROFITTO

VOTO	LIVELLO DI APPRENDIMENTO
1/3	TOTALMENTE NEGATIVO: conoscenza nulla dei contenuti; nessuna abilità nel compiere operazioni pertinenti; grave inadeguatezza nella comunicazione scritta e orale; nessuna precisione nella classificazione e nella sintesi dei dati; assenza di abilità critiche sugli argomenti considerati. Negligenza grave verso la disciplina.
4	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO: conoscenza frammentaria e scorretta dei contenuti; scarse abilità di compiere operazioni pertinenti; inadeguatezza nella comunicazione scritta e orale; scarsa precisione nella classificazione e nella sintesi dei dati; scarse abilità critiche sugli argomenti considerati. Impegno insufficiente.

5	INSUFFICIENTE: conoscenza superficiale dei contenuti; collegamenti frammentari e lacunosi; inefficacia nel portare a termine le operazioni richieste; rilevanti difficoltà nella comunicazione scritta e orale; errori nelle osservazioni critiche. Impegno insufficiente
6	SUFFICIENTE: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di compiere classificazioni e sintesi in maniera elementare ma corretta; accettabile efficacia operativa; sufficiente chiarezza nella comunicazione scritta e orale; capacità di elaborare osservazioni critiche semplici ma pertinenti. Impegno sufficiente
7	DISCRETO: conoscenza dei contenuti abbastanza completa ma non sempre approfondita; capacità di collegamento e di sintesi; padronanza delle operazioni richieste e della comunicazione scritta e orale; capacità di elaborare osservazioni critiche autonome. Impegno discreto
8	BUONO: conoscenza completa e approfondita dei contenuti; sicurezza nei collegamenti, nelle sintesi, nella comunicazione linguistica, nelle altre operazioni richieste; osservazioni critiche autonome e almeno in parte originali. Impegno costante
9-10	OTTIMO: conoscenza completa, approfondita e organica dei contenuti e contestuale capacità di applicazione autonoma e corretta a contesti diversi; capacità di compiere analisi personali e sintesi corrette e originali; piena autonomia comunicativa e operativa; notevole capacità di valutazione critica e originale degli argomenti trattati. Impegno eccellente

L'insegnamento della religione resta disciplinato dall'art. 309 del D.Lgs 297/94 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

CRITERI PER IL RECUPERO DEI DEBITI

In caso di valutazioni negative, la famiglia e lo studente vengono adeguatamente informati sul percorso di recupero da realizzare.

Il Collegio dei docenti determina al termine della valutazione intermedia e a fine anno scolastico le discipline per le quali attivare i corsi di recupero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, del numero di studenti con debito, del numero delle discipline interessate. Le attività di recupero si svolgono nel periodo febbraio/marzo e giugno/luglio.

Altri interventi di recupero delle carenze sono: recupero in itinere per singolo studenti, per gruppo di studenti della classe, per l'intera classe, percorsi di recupero delle competenze in progetti PON/POR e PNRR. Al termine di ogni intervento, qualunque sia la sua modalità, è prevista una prova di verifica scritta sugli argomenti trattati. Il Docente del corso, al termine

degli incontri, redige un giudizio sull'alunno (insufficiente, sufficiente, più che sufficiente), tenendo anche conto della frequenza alle lezioni del corso. Tale giudizio sarà consegnato al docente disciplinare della classe frequentata dall'allievo. In caso di recupero in itinere saranno parimenti effettuate prove di verifiche al termine dell'intervento didattico di recupero.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Come indicato dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 62/17) la valutazione del comportamento degli allievi si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza tenendo presenti il regolamento di disciplina dell'Istituzione Scolastica, il Patto di corresponsabilità educativa e lo Statuto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 aggiornato con D.P.R. 235/2007).

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti del consiglio di classe (art. 2 comma 5 D.L. 62/17) e scaturisce dalla media delle valutazioni attribuite a ciascuno dei seguenti indicatori:

- 1) impegno e responsabilità;**
- 2) partecipazione**
- 3) autonomia;**
- 4) socializzazione e collaborazione;**
- 5) consapevolezza;**
- 6) condotta.**

Nella consapevolezza professionale delle difficoltà, dei limiti e della delicatezza a cui è soggetta tale valutazione, occorre premettere che:

- l'azione educativa mira a diffondere la piena consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- la valutazione del comportamento non è un dispositivo genericamente punitivo, ma afferisce all'area degli obiettivi formativi ed educativi e, in particolare, intende contribuire ad accrescere i valori di convivenza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e senso di appartenenza alla comunità scolastica;
- la valutazione del comportamento non potrà mai essere strumento di condizionamento o addirittura repressione della libera espressione di opinioni, correttamente manifestata, e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti;
- l'azione educativa favorirà il processo di auto-osservazione da parte dei singoli allievi e del gruppo-classe, al fine di accrescere il senso di responsabilità e di costruire una cultura

dell'autovalutazione;

- la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo dello studente, in ordine all'intero anno scolastico. Nello specifico, considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione progressi miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui sopra.

Le disposizioni normative vigenti forniscono indicazioni per la valutazione degli allievi, con particolare riguardo alla valutazione del comportamento (voto di condotta).

Il Regolamento sulla valutazione si riferisce anche alla capacità relazionale e ne fornisce la seguente definizione: «capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola» (art. 1, c. 2).

Sulla base di tale definizione si individuano i seguenti due indicatori sintetici della capacità relazionale:

- a. correttezza e responsabilità del comportamento;
- b. partecipazione alla vita scolastica.

Di questo secondo indicatore («partecipazione») si ritiene corretta un'interpretazione riferita non agli apprendimenti nelle singole discipline (di cui si tiene conto nella valutazione del profitto), ma alle situazioni più generali della vita scolastica (frequenza scolastica, attenzione alle problematiche della classe e della scuola, disponibilità a svolgere funzioni e ad assumere compiti di utilità comune, relativi anche al funzionamento della scuola).

Il comportamento, in tal senso, valutato collegialmente dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini (intermedi e finali), concorre alla valutazione complessiva dello studente.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTEAMENTO

Il Consiglio di Classe, nell'attribuzione del voto di comportamento, tiene conto degli indicatori e dei descrittori presenti nella seguente griglia di valutazione, che si riferiscono anche al comportamento degli allievi delle classi III-IV e V nell'attività di PCTO.

Fonti Normative

D.M. n. 5 del 16/01/2009

DPR n.122/2009

C.M. n. 3602_ PO del 31/07/2008

DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli

studenti della scuola secondaria” modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti (Art. 1 D.M. n. 5/2009)

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

1. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
2. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
3. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
4. dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Doveri degli alunni

Gli studenti sono tenuti:

- a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni scaturiti dalle attività didattiche e culturali proposte dal Consiglio di Classe;
- b) ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) ad avere un comportamento corretto e coerente con il luogo in cui si trovano
- d) ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi scolastici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- e) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
- f) a condividere la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

I comportamenti che configurano **mancanze disciplinari**, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono **riconducibili ai seguenti ambiti:**

- a) Rapporti interpersonali, rispetto formale dell'autorità, riconoscimento e rispetto della dignità della persona,
- b) Frequenza, puntualità e rispetto degli orari, assolvimento dei compiti e degli impegni di studio,

- c) Rispetto delle regole della scuola in quanto comunità educante e correttezza di comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri in ogni ambiente utilizzato per la formazione
e l'apprendimento, per lo studio individuale, per le attività integrative, per la ricreazione,
- d) Corresponsabilità degli alunni nell'accoglienza e nella cura dell'ambiente scolastico, come fattori di qualità della vita della scuola,
- e) Osservazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto,
- f) Comportamento in occasione di esperienze didattico-formative condotte all'esterno dell'ambiente scolastico abituale (visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi, stage, assemblee studentesche).

**GRIGIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-
SCRUTINIO FINALE**

Griglia 5

VOTO 10	<p>L'allievo dimostra:</p> <p>a) ottima responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici;</p> <p>b) vivo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo didattico.</p> <p>c) frequenza assidua (max 10 giorni di assenza (60H)-ritardi/uscite anticipate max 10);</p> <p>d) non è incorso in nessuna sanzione disciplinare individuale.</p>
VOTO 9	<p>L'allievo dimostra:</p> <p>a) buona responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici;</p> <p>b) attiva partecipazione al dialogo educativo;</p> <p>c) frequenza regolare (da 10 a 15 giorni di assenza (60/90H)-ritardi/uscite anticipate max 15);</p> <p>d) non è incorso in nessuna sanzione disciplinare</p>
VOTO 8	<p>L'allievo dimostra:</p> <p>a) buona responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici;</p> <p>b) soddisfacente partecipazione al dialogo educativo;</p> <p>c) frequenza abbastanza regolare (da 15 a 25 giorni di assenza (90/150H)-ritardi/uscite anticipate da 15 a 20);</p> <p>d) non è incorso in nessuna sanzione disciplinare o, a giudizio del C.d.C., ha dimostrato significativo ravvedimento</p>
VOTO 7	<p>L'allievo dimostra:</p> <p>a) sufficiente responsabilità nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi;</p> <p>b) non sempre adeguata partecipazione al dialogo educativo;</p> <p>c) frequenza non regolare (da 25 a 30 giorni di assenza (150/180H)-ritardi/uscite anticipate da oltre 20);</p> <p>d) mancanza di rispetto dell'orario delle lezioni (entrata, uscita, intervallo, palestra, laboratori);</p> <p>e) è incorso in una o più sanzioni disciplinari di tipo (a).</p> <p>f) recidivo nelle mancanze disciplinari.</p>

VOTO 6	<p>L'allievo è incorso in numerose sanzioni disciplinari di tipo (a) o (b) per alcuni dei seguenti comportamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni, del Dirigente Scolastico e del personale non docente. b) durante le lezioni costituisce elemento di disturbo creando motivi di disagio e conflitto nella classe; c) non svolge abitualmente i compiti assegnati evidenziando scarso impegno nel lavoro personale; d) frequentemente non rispetta l'orario delle lezioni (entrata, uscita, intervallo, palestra, laboratori); e) frequenza non regolare (più di 30 giorni di assenza (oltre 180H)-ritardi/uscite anticipate oltre 20); f) tiene un comportamento abitualmente non responsabile, sia in classe che nelle attività integrative extracurricolari (visite di istruzione, stage, conferenze, assemblee di classe e di Istituto); g) adotta un comportamento che è causa di danni ai locali, alle attrezzature e al materiale didattico; h) non si assume le proprie responsabilità, anche se sollecitato e non dà segno di ravvedimento.
VOTO 5	<p>La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto); 2. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 3. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto); 4. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del D.M. n.5/2009.

Legenda:

(a) Nota scritta; (b) Sospensione sino a 15 giorni; (c) Sospensione per più di 15 giorni.

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

Il voto di comportamento inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

È deciso dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno al quale sia possibile, in base alla "sussistenza di elementi concreti e precisi", attribuire la responsabilità di:

- reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale
- in presenza di sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.

L'articolo 4 del DM, n.5/2009, indica:

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti -

D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

VALUTAZIONE FINALE (sommativa) per il II quadrimestre

La valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti e la loro distribuzione, nonché i progressi conseguiti rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell'impegno e la qualità della partecipazione del singolo studente, oggetti questi di osservazione sistematica da parte di ogni docente.

La valutazione finale scaturisce, pertanto, da più elementi e non si riduce ad una "media matematica": si attua e si documenta, invece, concretamente attraverso prove diversificate, che mettono in gioco operazioni relative ai diversi comportamenti cognitivi richiesti. Le

verifiche sono, quindi, rivolte al controllo dell'efficacia e dei ritmi di apprendimento individuale e collettivo e coinvolgono direttamente la relazione tra docente e studente.

La valutazione al termine del II quadrimestre è molto simile, nella sostanza e nella procedura, a quella intermedia del I quadrimestre. Svoltata al termine delle attività didattiche, costituisce anche una specie di bilancio consuntivo sull'attività didattica stessa e sugli apprendimenti.

I tempi di tale valutazione sono fissati a giugno.

Il Collegio dei Docenti ha il compito di stabilire i criteri generali da adottare, ai fini:

- della ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato;
- della non ammissione alla classe successiva;
- della sospensione del giudizio.

Ogni docente presenta la propria proposta di voto disciplinare.

Il Consiglio di Classe (nella sua composizione perfetta) ha competenza esclusiva nella valutazione finale (ammissione, non ammissione, sospensione del giudizio).

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Prima di poter procedere alla fase di valutazione, occorre determinare la sussistenza della validità dell'anno scolastico, quale condizione indispensabile per procedere alla valutazione degli alunni.

Il Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122/2009) pone l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni: tale impegno degli allievi consente agli insegnanti di disporre della maggiore quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il Regolamento prevede il monte ore annuale delle lezioni: esso consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Ai fini della validità dell'anno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Pertanto, tenuto conto che il monte ore annuale di lezione è pari a 1056 ore (32 ore di attività per 33 settimane per tutte le classi), il monte ore di assenza consentito (25% dell'orario annuale) è pari a 264. Nell'articolazione Management dello sport, invece, dove il monte ore annuale di lezione è pari a 1089 ore (33 ore di attività per 33 settimane per tutte le classi), il monte ore di assenza consentito (25% dell'orario annuale) è pari a 272.

Sempre il Regolamento prevede che, per casi eccezionali, possano essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, che non pregiudichino, a

giudizio del Consiglio di classe, comunque la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Collegio dei docenti stabilisce le seguenti motivate deroghe:

DEROGHE

MOTIVI DI SALUTE

- Assenze per ricovero ospedaliero
- Assenze dovute a gravi patologie certificate da medici specialistici
- Assenze dovute a visite specialistiche e day-hospital;
- Assenze dovute a donazioni di sangue, midollo e tessuti;
- Assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate;
- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano tra i dati sensibili e, quindi, sono soggette alla normativa sulla privacy.

MOTIVI PERSONALI E/O FAMILIARI

- Assenze dovute a particolari situazioni di famiglia e/o di salute dei familiari debitamente motivate (gravi patologie, lutto di famiglia, trasferimento, separazioni, ecc...);
- impedimenti per causa di forza maggiore (calamità naturali o altri eventi eccezionali);

ULTERIORI DEROGHE

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le deroghe sopra elencate verranno fatte valere nel caso in cui, al termine dell'anno scolastico, lo studente abbia superato il limite consentito (il 25% dell'orario annuale, pari a 264/ 272 ore) per l'ammissione allo scrutinio finale, "a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa".

Le assenze sono, dunque, tutte calcolate (ivi compresi i ritardi e le uscite

anticipate) e restano visibili allo studente, alla famiglia e al Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, verbalizza il motivo di deroga applicato ove necessario, ossia nel caso di superamento del limite consentito. I certificati medici, tempestivamente presentati al rientro dello studente, sono, ovviamente, validi per la giustificazione delle assenze ma non danno il diritto a non calcolare le assenze. Non vengono calcolate solo le assenze dovute alla partecipazione degli studenti ad iniziative scolastiche fuori classe: visite guidate, uscite didattiche, viaggi d'istruzione, attività di PCTO, in quanto presente all'attività culturale-formativa programmata.

Si precisa, inoltre, che:

- entrano nel conteggio delle ore di assenza anche le ore per uscite anticipate e i ritardi in entrata;
- non entrano nel conteggio delle assenze ai fini della validità dell'a.s. l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente nei confronti del quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività didattica in quanto tale sanzione avrà comunque ripercussioni sul voto di comportamento.

Si presenta il quadro orario curriculare degli indirizzi/articolazioni di studio.

- Per i corsi AFM – SIA- RIM - TURISMO, le ore settimanali sono n. 32, ne consegue che il monte ore annuale è di n.1056 (n.32 ore settimanali X 33 settimane di lezioni);
- Per la curvatura Indirizzo “Management dello sport” attivo dall’ a.s. 2021-22. Il monte ore annuale è di n. 1089 (n.33 ore settimanali X 33 settimane di lezioni);

Si riporta di seguito nella griglia 6 il limite massimo delle ore di assenza consentito e il minimo delle presenze necessarie per la validità dell'a.s.

Griglia 6

Indirizzi/Articolazioni : AFM-SIA- RIM- TURISMO

Monte annuale	ore	Orario sett.	Classi coinvolte	Limite minimo di presenze	<u>Limite massimo assenze</u>
--------------------------	------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--

1056 (32h per 33 settimane)	32 h	Tutte le classi	792 ore	<u>264 ore</u>
-----------------------------------	------	-----------------	---------	-----------------------

CORSO CURVATURA “Management dello Sport”

Monte ore annuale	Orario sett.	Classi coinvolte	Limite minimo di presenze	<u>Limite massimo assenze</u>
1.089 (33h per 33 settimane)	33 h	classi Management dello Sport	Ore 817	<u>272 ore</u>

Si evidenzia che nel monte ore annuale (personalizzato) viene computato l'IRC o l'insegnamento della disciplina alternativa o lo studio individuale svolto all'interno della Scuola.

Si ribadisce che le deroghe, motivate in rapporto alle cause che determinano le assenze, si applicano a fine anno scolastico a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In base alla normativa vigente “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” (L. n.296/2006). L’obbligo formativo, ossia il diritto-dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative, prosegue fino all’età di 18 anni.

I Consigli delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado hanno l’obbligo di compilare la Certificazione delle Competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, sulla base di un modello ministeriale.

Inoltre, è previsto l’obbligo di consegna a tutti gli alunni che hanno assolto all’obbligo scolastico e che, compiuto il sedicesimo anno di età, vogliono già immettersi nel mondo del lavoro e

iscriversi ai centri per l'impiego di competenza.

Nel caso di prosecuzione degli studi, la certificazione dello studente viene comunque compilata dal consiglio di classe, conservata nel fascicolo personale dello stesso e consegnata al compimento del diciottesimo anno di età.

La certificazione delle competenze vuole essere un documento atto a delineare il profilo formativo dell'allievo, sulla base delle competenze acquisite in vari ambiti e incanalati nei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico- tecnologico, asse storico- sociale).

La compilazione deve partire dalle valutazioni riportate dal singolo studente all'interno delle varie discipline oggetto di studio, che devono essere tradotte nei tre seguenti livelli:

-base: attesta che l'allievo possiede conoscenze ed abilità essenziali, che possono essere utilizzate eseguendo compiti semplici in contesti noti;

-intermedio: si riferisce alle capacità di uno studente che sa svolgere compiti e risolvere problemi in modocorretto, utilizzando le proprie abilità e conoscenze in modo autonomo;

-avanzato: certifica che lo studente è in grado di compiere compiti complessi anche in situazioni non notee sa prendere, ove necessario, decisioni consapevoli ed autonome, padroneggiando le proprie conoscenze ed abilità.

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, il consiglio di classe riporterà per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto". La relativa motivazione deve essere riportata nel verbale del consiglio di classe, nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. È utile ribadire che la certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età.

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La valutazione degli alunni diversamente abili è riferita al comportamento e agli apprendimenti conseguiti con riferimento alle indicazioni fornite dal Piano educativo Individualizzato (PEI).

Per gli alunni con DSA (disturbo specifico dell'apprendimento) la valutazione sarà coerente con le indicazioni fornite dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La valutazione degli alunni BES seguirà l'iter e i criteri stabiliti dal PDP, considerando l'operato effettivo dello studente, dopo che ogni docente avrà applicato le strategie funzionali e gli strumenti compensativi, verificati in sede di Consiglio di classe.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di classe, stabilisce i seguenti criteri generali per l'ammissione alla classe successiva:

- effettiva possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze), proprie delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo;
- il voto finale nella disciplina deve essere espressione di un giudizio che tenga conto, oltre che dell'acquisizione di conoscenze/ abilità /competenze anche:

- dell'interesse e della partecipazione;
- della possibilità di recupero, definita sulla base:
 - dei progressi
 - dell'impegno
 - della partecipazione
 - dell'autonomia organizzativa
- della specificità di singole situazioni e di singoli casi, non riconducibili a tipologie generali.

I Consigli di classe, tenendo conto del diritto-dovere all'istruzione e dell'obbligo formativo e che i primi due anni di scuola superiore, oltre ad avere carattere orientativo per scelte successive più consapevoli di altri indirizzi di studio o della formazione professionale, sono volti al consolidamento delle abilità di base acquisite nei precedenti cicli di scuola dell'obbligo, e valuteranno le conoscenze e abilità conseguite dagli alunni in relazione alle condizioni d'ingresso.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO e RECUPERO DEBITI

Le insufficienze vengono definite in base al criterio della gravità in:

- non grave = voto 5:** situazione in cui è possibile colmare le lacune con uno studio individuale e con una verifica orale e/o scritta da svolgersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico;
- grave = voto 4:** situazione caratterizzata da persistente disimpegno e/o evidenza di lacune tali da non lasciare intravedere la possibilità di recupero in tempi brevi.
- molto grave = voto 3.**

La sospensione del giudizio viene decisa per un massimo di 3 insufficienze.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, definisce le modalità di recupero (studio individuale o corsi organizzati dalla scuola), per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

CREDITO SCOLASTICO

Classi III-IV-V

L'art. 15 del [d.lgs. 62/2017](#) attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'[allegato A](#) al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

I Consigli di classe nella banda di oscillazione assegnano:

- il livello più alto se la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5;
- il livello più basso se la parte decimale della media è minore di 0,5;
- il livello più basso, a prescindere dalla media, se promosso con debito.

L'integrazione del credito nei limiti di un punto è possibile nello scrutinio finale nel caso di studenti promossi con debito che siano rimasti nel livello più basso della fascia di appartenenza nell'anno scolastico precedente e che abbiano significativamente migliorato il profitto nell'anno scolastico corrente (media superiore a quella dell'anno precedente).

Nel rispetto della fascia di appartenenza, il credito può essere portato alla banda di oscillazione più alta in presenza di partecipazione ad almeno due attività extracurricolari o di una certificazione linguistica o informatica e con almeno 8 nel voto di comportamento.

Griglia 7

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

VALUTAZIONE PER CERTIFICAZIONE FINALE

Risulta dall'Esame di Stato, così come normato dal D. Lgs. 62/2017 e successive modifiche. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi; tiene conto anche della partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro); tiene, altresì, conto delle attività svolte nell'ambito di Educazione Civica.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Candidati interni

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa giudizio motivato iscritto a verbale.

Candidati esterni

- compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e adempimento dell'obbligo di istruzione;
- possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico;
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo;
- superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie

previsto dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame; La tabella per l'attribuzione dei crediti scolastici (allegato A- D. Lgs 62/2017) si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

CREDITI FORMATIVI

I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola, che:

- siano coerenti con le finalità educative della scuola, con l'indirizzo e il livello degli studi;
- siano debitamente certificate e definite in quanto all'aspetto quantitativo (congruo impegno di tempo) e qualitativo (l'attestazione va corredata da una sintetica valutazione dell'esperienza e del ruolo svolto dall'allievo, ad opera di enti, imprese o studi professionali, in cui è stata realizzata; Vengono riconosciuti:
 - certificazioni linguistiche nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR, attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie;
 - corsi di lingua straniera certificati, della durata di almeno 30 ore;
 - patente europea di informatica (ICDL)
 - esperienze di lavoro coerenti con il percorso di studi;
 - esperienze sportive;
 - esperienze di volontariato sociale, non occasionale;
 - esperienze di volontariato ambientale, non occasionale;
 - ogni altro corso in ambito culturale.

Alle suddette attività/esperienze (indipendentemente dal loro numero) si attribuisce un punto, sempre rimanendo all'interno della banda di oscillazione.

ESAMI PRELIMINARI PER CANDIDATI ESTERNI

Il candidato sostiene l'esame preliminare davanti al consiglio di classe collegato alla commissione alla quale è stato assegnato. Tale consiglio viene integrato, se necessario, dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

I candidati esterni, al fine dell'accertamento della preparazione, devono sostenere:

- prove scritte;
- prove orali;
- prove pratiche di laboratorio

preparate dalla Commissione e relative alle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Valutazione prove:

Griglia 8

VOTO	DESCRITTORE
10	Conoscenze e abilità sicure e approfondite
9	Conoscenze e abilità esaurienti
8	Conoscenze e abilità positive
7	Conoscenze e abilità buone con qualche incertezza
6	Conoscenze e abilità essenziali
5	Conoscenze e abilità imprecise, incerte
4	Conoscenze e abilità molto lacunose
3	Il candidato non conosce gli argomenti trattati/richiesti
1-2	Il candidato consegna il compito in bianco

Per il superamento dell'esame preliminare è richiesto il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

La finalità dei **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)** è promuovere l'**orientamento**, favorendo lo sviluppo di **competenze personali, sociali, di cittadinanza e imprenditoriali**. Tramite questi percorsi formativi, introdotti dalla L.145/2018, gli studenti acquisiscono quelle **soft skills**, o competenze relazionali, necessarie per imparare a progettare il proprio futuro.

I **“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”** intendono fornire ai

giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore “sul campo”. Il percorso intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo.

Organismi coinvolti

I Consigli di classe individuano rispetto alla classe di riferimento le competenze da sviluppare e, tenuto conto delle indicazioni dei Dipartimenti e del Comitato tecnico-scientifico, in via di costituzione nel presente a.s., concordano con i referenti interni ed esterni, le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle competenze da certificare.

I Dipartimenti: costituiscono un’articolazione funzionale del Collegio dei docenti, promuovono processi di innovazione e contribuiscono ad organizzare lo sviluppo per competenze del curriculum.

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono sul percorso formativo, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività. Esse sono: il tutor interno, il tutor esterno, il docente della disciplina professionalizzante e il docente referente dei PCTO.

IL PCTO è un’esperienza di apprendimento trasversale e, pertanto, non può essere intesa come una disciplina a sé stante.

La legge di bilancio 2019 apporta alcune modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza.

In particolare:

- viene denominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO);
- sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel triennio terminale degli istituti tecnici.

Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di PCTO è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Le 150 ore vengono così suddivise:

n. 50 ore al III anno

n. 50 ore al IV anno

n. 50 ore al V anno

Per la validità del percorso, i tre quarti del monte ore sono pari a 112,5 ore.

La Guida Operativa del MIUR, ai punti 12 e 13, chiarisce i criteri di valutazione dell'Alternanza ScuolaLavoro nello scrutinio finale:

- Al capo 12: "L'utilizzo della metodologia dell'alternanza riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi".

-Al capo 13: "La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato. L'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno". La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente e incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco nel triennio terminale.

In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l'esperienza fatta dallo studente.

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:

a) la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;

b) la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;

c) l'attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all'indirizzo di studi frequentato.

L'alternanza scuola lavoro è soggetta a valutazione a cura dei docenti delle discipline coinvolte nel percorso di alternanza scuola lavoro risultante dalla:

-valutazione del tutor aziendale (presente nei fascicoli del PCTO dei singoli studenti)

-valutazione del tutor scolastico.

Alla Commissione per gli Esami di Stato, va consegnata una documentazione dove si evidenziano:

-l'effettivo svolgimento dei percorsi PCTO con l'indicazione qualitativa dei vari percorsi e considerato il monte ore come aggiornato dalla relativa Legge 108/2018;

-certificazione delle competenze emerse in tali percorsi (attraverso apposito modulo).

LE PROVE PARALLELE

Le Prove Parallele, frutto di una condivisione di obiettivi e finalità, si inseriscono nell'ambito della valutazione, in quanto momento cruciale dell'attività didattica.

Finalità generali delle prove sono: il miglioramento dell'Offerta Formativa dell'Istituto, la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione, la garanzia di pari opportunità formative agli studenti, la definizione più puntuale dei contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina e la sperimentazione di modalità collegiali di lavoro.

Le prove comuni per classi parallele hanno per oggetto le conoscenze e le abilità ritenute essenziali per il raggiungimento delle competenze minime previste dal P.O.F. per la disciplina e la classe specifica. Scopo delle Prove Parallele è, da una parte, il monitoraggio delle programmazioni disciplinari effettivamente erogate, ma, soprattutto, il raggiungimento delle competenze e dei livelli per classi parallele, al fine di diminuire la varianza interna alla classe e alle classi. Nei dipartimenti, vengono stabiliti gli obiettivi comuni e gli argomenti scelti da somministrare nelle prove, che devono rispettare la programmazione dipartimentale e curricolare, redatta a inizio anno, nonché le griglie di valutazione.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

I docenti utilizzano, in accordo con le linee guida del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti, griglie di valutazione per l'attribuzione del voto alle verifiche scritte, orali e pratiche; ciò allo scopo di:

- favorire una valutazione trasparente;
- favorire il percorso di crescita degli allievi;
- preparare gli studenti in vista della valutazione dell'Esame di Stato.

Il Presente documento è soggetto ad integrazioni o modifiche sulla base di ulteriori disposizioni ministeriali o indicazioni degli organi collegiali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Lupia